

Sotto l'ombrellone... il fisco

Il recente Decreto Legge convertito il 30 luglio 2010 potrebbe portare alcuni problemi nelle relazioni commerciali fra la Confederazione e l'Italia.

Il 31 luglio 2010 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana la legge di conversione del decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 che contiene, purtroppo, una serie di norme che potrebbero danneggiare ulteriormente gli interscambi commerciali fra l'Italia e la Confederazione elvetica la quale, nonostante gli sforzi fatti ed in corso per allinearsi alle prescrizioni dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) in materia di cooperazione fiscale, resta ancora nella 'Lista Nera' fiscale dell'Italia.

Su tutto ciò pesa, evidentemente, la mancata rinegoziazione della Convenzione fiscale tra i due Stati, il cui processo sembra essersi bloccato dopo un avvio promettente. Come nella migliore tradizione italiana, il Decreto summenzionato è un ammasso di norme che spaziano dai tagli indiscriminati alla spesa pubblica a raffinati, ma probabilmente inutili, interventi per cercare di rilanciare gli investimenti produttivi e far tornare le migliori menti italiane dall'estero con il miraggio di incentivi fiscali.

È un Decreto uscito sotto l'ombrellone, e cioè quando gli italiani sono più preoccupati delle poche ferie che possono ancora permettersi, e che sono state rese più vivaci da controlli a tappeto degli ispettori del fisco in un insolito look estivo, e cioè rigorosamente in bermuda e t-shirt (speriamo non di marca contraffatta), che non dell'impatto di queste norme al loro rientro a settembre.

Analizziamo adesso in dettaglio le norme maggiormente problematiche.

La prima riguarda l'obbligo per tutti i non residenti di indicare il codice fiscale italiano ogniqualvolta si voglia aprire un rapporto con un operatore finanziario in Italia.

La richiesta di un codice fiscale italiano comporta una procedura per cui ci si può

rivolgere direttamente all'Agenzia delle Entrate, ma è consigliabile comunque farsi consigliare da un professionista italiano su tutti i pro ed i contro, che si aggiunge come un ennesimo adempimento per tutti coloro che vogliono investire in Italia, non soltanto come privati le disponibilità finanziarie, ma soprattutto le imprese che necessitano di queste relazioni per motivi di lavoro.

L'articolo 36 del D.L. 78/2010 introduce invece una restrizione notevole per l'operatività dei professionisti.

Esso, infatti, prevede, che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà quanto prima emanare un decreto che individui "una lista di Paesi in ragione del rischio riciclaggio o di finanziamento al terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale", verso i quali gli istituti ed i professionisti obbligati alle verifiche antiriciclaggio, ed in particolar modo dottori commercialisti, revisori, notai ed avvocati (anche se queste due ultime categorie solo per determinate operazioni), dovranno astenersi "dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali (omissis) in cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto (omissis)".

E se vi sono delle operazioni in corso bisogna porre termine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale in essere.

La norma prevede anche che tali misure debbano applicarsi "anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi (da individuare con decreto) di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificare l'identità".



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano
www.cinfis.com

La norma, all'apparenza innocua anche se coerente con la linea di condotta del Gruppo di Azione Finanziaria (Gafi) dell'Ocse, potrebbe essere devastante, se applicata indiscriminatamente.

Supponiamo che la Svizzera venga indicata nella Lista Nera e che gli intermediari italiani non facciano distinzione fra i vari tipi di società e decidano di chiudere tutti i rapporti con le società anonime confederate. Il danno operativo potrebbe essere incalcolabile per tutti i coloro che operano quotidianamente con l'Italia ma non vogliono necessariamente rivelare tutti i dati delle proprietà societarie.

Tutte le società svizzere che hanno immobili in Italia potrebbero, per esempio, trovarsi senza un professionista che le assista nei normali adempimenti fiscali.

Tutte le operazioni di trading potrebbero non essere più supportate bancariamente. E le elevate sanzioni amministrative pecuniarie, che possono arrivare fino al 40% dell'importo dell'operazione per quelle di importo superiore a 50mila euro, saranno sicuramente un deterrente efficace per tutti i piccoli professionisti ed istituti di credito e finanziari.

Anche se il Decreto non è ancora stato emanato, è parere di chi scrive (e non per essere sempre negativo) che la Confederazione vi sarà inclusa.

Ed a riprova di questa affermazione, un altro Decreto emanato il 5 agosto 2010 ha graziato Cipro, Malta e la Corea del Sud dalle 'Liste Nere' ma non la Confederazione elvetica.

Questo decreto fa riferimento ad un'altra norma ancora poco compresa, e cioè al Decreto Legge 'omnibus' del 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2010, che all'articolo 1 reca delle 'Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali', operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere".

Di questa norma abbiamo già trattato nel numero di maggio di *Ticino Management*, ed allora speravamo in un gesto comprensivo del Ministro che non si è manifestato. Pertanto, tutte le operazioni di cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute, fra residenti italiani ai fini Iva e controparti svizzere diventeranno ben presto telematicamente sorvegliate speciali del fisco italiano.

Lo stesso dicasi per la norma sulle società controllate estere (Cfc), per cui il Ministro, con Decreto 27 luglio 2010, aveva graziato solo Cipro, Malta (un atto dovuto visto che si tratta di Stati membri dell'Unione europea) e la Corea del Sud (grazie al nuovo articolo 26 della convenzione fiscale bilaterale che consente lo scambio di informazioni), ma non la Confederazione elve-

tica.

Altra norma punitiva è contenuta nell'art. 37 del D.L. 78/2010 che inibisce le società svizzere dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, in mancanza di un'autorizzazione preventiva del Ministero delle Finanze che sarà rilasciata seguendo le modalità che saranno stabilite in un decreto ancora da emanare.


La norma però specifica che "il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana".

La norma prevede anche la deroga ad altri accordi bilaterali siglati dall'Italia. In pratica, una norma nazionale deroga ancora una volta, senza pudore alcuno, ad un trattato internazionale, con buona pace della certezza del diritto sovranazionale.

È evidente che Cipro e Malta non saranno

incluse nella Lista Nera per evidenti ragioni di coerenza comunitaria, la Corea del Sud perché sembra essere entrata nelle grazie del Ministro, ma non penso che la Svizzera sarà graziata anche in questo caso. Come tanti piccoli focolai scatenano un grande incendio o delle piccole crepe possono far venire giù una diga, ho l'impressione che una serie di piccoli provvedimenti, scaglionati nel tempo, confusi in una massa variegata e colorita di norme 'omnibus', nascondano un ben preciso disegno di medio-lungo periodo (e neanche tanto lungo), per fiaccare ed indebolire un partner commerciale secolare in nome di una ben precisa strategia di lotta al riciclaggio (improbabile!), alla segretezza (forse!), alla competitività (quasi sicuro) di una nazione solida, stabile e che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale (ed anche prima) è stata capace di attrarre investimenti, di sviluppare al suo interno delle multinazionali in campo medico, alimentare, tecnologico, e che dà sicuramente fastidio in tempi di magra e di crisi di un settore industriale e commerciale europeo che non è stato capace di rinnovarsi per far fronte alla sfida asiatica e sudamericana (e non certo a quella svizzera).

Per gli imprenditori che si prendono cura dei propri collaboratori.



Prevenzione grazie
alla gestione della salute.

Intervento grazie
alla gestione delle assenze.

Integrazione grazie
al Case Management.

La CSS Assicurazione vi propone un servizio di gestione del rischio che va ben oltre le consuete soluzioni assicurative quali l'indennità giornaliera in caso di malattia e l'assicurazione infortuni. Esso contempla infatti un programma di prevenzione per gli imprenditori che scelgono di prendersi cura anche del personale in buona salute, una gestione delle assenze che in caso di malattia aiuti sia i datori di lavoro che i collaboratori e un sostegno all'integrazione per chi desidera poter contare di nuovo sui propri impiegati in tempi brevi. La cosa vi interessa? Chiamate lo 058 277 29 88 o mandate una mail a info.azienda@css.ch.

CSS
Assicurazione